



CAMERA DI COMMERCIO  
RIETI VITERBO

# AGRICOLTURA E TUTELA DEL TERRITORIO

Guida pratica per l'affidamento  
alle imprese agricole  
dei lavori di manutenzione  
del territorio

# INDICE

<b>1. La “legge di orientamento” (d.lgs. n. 228/2001) e la figura multifunzionale dell’imprenditore agricolo.</b>	<b>5</b>
<b>2. Gli enti pubblici territoriali ed il loro ruolo di “tutela ambientale”. L’esempio di Comuni e Province.</b>	<b>9</b>
<b>3. La multifunzionalità nel rapporto “impresa agricola – Pubblica Amministrazione”.</b>	<b>12</b>
<b>3.1 Attività tipiche che vengono demandate dai Comuni agli imprenditori agricoli e requisiti richiesti.</b>	<b>17</b>
<b>4. Gli “appalti ambientali” ed il cottimo fiduciario</b>	<b>18</b>
<b>4.1 LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale: affidamento diretto degli appalti</b>	<b>23</b>
<b>5. Lavori o servizi che possono essere affidati alle imprese agricole.</b>	<b>27</b>
<b>6. I contratti di collaborazione tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione. Cenni.</b>	<b>29</b>
<b>6.1 Pronunce dell’ANAC in materia di contratti collaborazione ambientale e affidamento diretto tra PA e imprenditore agricolo, compresi i Consorzi di bonifica</b>	<b>33</b>
<b>7. Il nuovo codice degli appalti</b>	<b>37</b>
<b>8. Modelli standard di Schema di determinazione; Contratto di appalto ambientale; Manifestazione di interesse e Schema di bando multifunzionalità</b>	<b>42</b>

# 1

## LA “LEGGE DI ORIENTAMENTO” (D.LGS. N. 228/2001) E LA NUOVA FIGURA DI IMPRENDITORE AGRICOLO

Sulla base dell’evoluzione del modo di “fare impresa” in agricoltura, registrata nel corso degli anni in Italia, il legislatore nazionale ha voluto attribuire rilievo normativo alla categoria concettuale della “**multifunzionalità**”, attraverso una riscrittura della definizione delle attività esercitabili dall’imprenditore agricolo operata dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cosiddetta “legge di orientamento per l’agricoltura”).

Tale norma recepisce le istanze di modernizzazione ed adeguamento dello statuto dell’impresa agricola provenienti dagli operatori del settore in necessaria coerenza con le innovazioni intervenute in agricoltura dal 1942 in poi, da quando cioè era stata per la prima volta introdotta nell’ordinamento giuridico la nozione stessa di imprenditore agricolo.

La norma, nel riformulare l’articolo 2135 del codice civile, stabilisce che si considerano attività connesse a quelle tradizionalmente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) *“le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”*.

L'originaria formulazione dell'art. 2135 del codice civile considerava agricole per connessione soltanto le attività di trasformazione o di alienazione dei prodotti agricoli, *"quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura"*. L'esigenza avvertita nel riscrivere tale norma è stata quella di adattare la disciplina alla evoluta realtà in cui si trovano ad operare gli addetti al settore primario, con ciò volendo dare certezza di inquadramento alle attività agricole principali ed a quelle connesse, comprendendo in queste ultime, quale novità assoluta, quelle dirette alla fornitura di beni o servizi: in tal caso, l'elemento qualificante è individuato nella circostanza che per lo svolgimento di tali servizi vengano utilizzate prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola. Da notare che nella fornitura di servizi è espressamente considerata l'attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ponendo così l'accento sulle attitudini di tutela ambientale insite nell'esercizio delle attività agricole.

**Con la riscrittura della norma che definisce le attività agricole si realizza il riconoscimento "civilistico", quindi a valenza generale, della capacità multifunzionale dell'impresa agricola fino ad allora presente, per altri fini, nella normativa comunitaria.**

Già prima della riforma della norma codicistica, peraltro, nell'ordinamento interno si erano registrati interventi normativi volti a favorire, ma soltanto con riferimento alle zone montane, l'impegno delle imprese agricole in termini di multifunzionalità. Così, l'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (c.d. "legge sulla montagna"), modificato dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha introdotto incentivi alla "pluriattività" dei coltivatori diretti, singoli o associati, i quali, in deroga alle norme vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, quali lavori:

- di forestazione;
- di costruzione di piste forestali;
- di arginatura;

- di sistemazione idraulica;
  - di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi.
- Inoltre, gli appalti possono riguardare lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco.

Lo svolgimento di dette attività è possibile nel rispetto di specifiche condizioni: così, ad esempio, è ammesso soltanto l'impiego del lavoro proprio del coltivatore diretto e dei suoi familiari, nonché l'utilizzo esclusivo di macchine ed attrezzature di proprietà. L'esecuzione dei lavori sopra elencati può avvenire *"in deroga alle norme vigenti"*, ossia mediante affidamento diretto ai coltivatori interessati, all'ulteriore condizione che il limite annuo degli stessi sia di 50 milioni delle vecchie lire.

È facilmente intuibile in che misura la ricordata riforma dell'articolo 2135 del codice civile è andata oltre quanto previsto dalla ricordata norma sulla "pluriattività" dei coltivatori diretti nelle zone montane. Al riguardo, basti pensare che l'aver modificato il codice civile vuol dire aver introdotto, a livello generale, una definizione di imprenditore agricolo e di attività dallo stesso esercitabili che va oltre interventi normativi settoriali, limitati dal punto di vista territoriale (zone montane) ovvero dal punto di vista temporale (interventi legati alla decretazione d'urgenza).

Inoltre, rispetto a quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 97 del 1994, nella norma codicistica non si rinvencono limitazioni riferite al tipo di macchine ed al personale utilizzabili per l'esercizio delle attività a valenza ambientale. In particolare, la legge sulla montagna dispone che le macchine e le attrezzature impiegate dal coltivatore diretto debbano essere di proprietà ed i lavori debbano essere eseguiti con il lavoro proprio e dei propri familiari. **Su tali aspetti, la "legge di orientamento" ha introdotto importanti novità, riferibili in particolare al c.d. criterio della prevalenza, quale parametro per qualificare come agricola l'attività di prestazione di servizi ambientali.**

La conseguenza più evidente dell'ampliamento delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo e dell'aver definito come attività agricola la fornitura di beni o servizi effettuata dallo stesso imprenditore, è che si aprono nuovi sbocchi all'attività agricola, soprattutto per finalità generali di utilità collettiva che consentono – nell'ottica della diversificazione delle attività svolte dall'agricoltore, secondo le ricordate indicazioni dettate dal legislatore comunitario – all'azienda agricola di diventare luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e nuove attività di valorizzazione e di tutela delle specificità di un particolare ambiente rurale: laddove ambiente non è da intendersi soltanto come natura, ma anche come vissuto storico, sociale, culturale di una comunità cui l'azienda agricola, per sua stessa natura, è fisicamente legata.

Proprio nella prospettiva di riconoscere un ruolo multifunzionale all'imprenditore agricolo e di consentirgli di derivare dall'ambiente e dal territorio in cui egli opera o nel quale si trova contestualizzato l'esercizio dell'attività agricola forme alternative di reddito, il Legislatore nazionale con la "legge di orientamento" individua negli imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati delle Amministrazioni pubbliche per l'affidamento di servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto territoriale ed idrogeologico tale da consentire alla collettività insediata nei territori di competenza delle stesse Amministrazioni di fruire in modo omogeneo sul territorio nazionale di un ambiente "sicuro".

In particolare, la "legge di orientamento" ha individuato nelle convenzioni tra Enti pubblici ed imprenditori agricoli uno strumento che dà immediata attuazione a quanto detto in precedenza circa il nuovo ruolo "multifunzionale" dell'agricoltura come risultante dalla formulazione innovativa dell'articolo 2135 del codice civile.

Convenzioni estese poi anche ai **Consorzi di bonifica**, con il DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171 (*Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare*).

# 2

## GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI ED IL LORO RUOLO DI “TUTELA AMBIENTALE”. L’ESEMPIO DI COMUNI E PROVINCE

L’attuale sistema della Pubblica Amministrazione si ispira ad un pluralismo fra Enti e, quindi, ad un decentramento di funzioni e compiti amministrativi tale da collocare i centri di governo a livelli prossimi alla comunità amministrata.

L’odierno quadro ordinamentale è frutto di un processo di riforma che parte dai primi anni ‘90, passa attraverso le c.d. “leggi Bassanini” - specie quelle del 1997 -, il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, e viene recepito a livello costituzionale nella riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Gli snodi fondamentali dell’amministrazione pubblica sono, in particolare, la semplificazione delle procedure e la sussidiarietà nell’allocazione e, soprattutto, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative.

Già il citato Testo Unico Enti locali del 2000 assegna un ruolo centrale ai Comuni per il funzionamento della “macchina amministrativa” della Repubblica, anticipando quanto la riformata Costituzione del 2001 sanciva quale principio inderogabile.

Di conseguenza ogni problematica attinente al ruolo multifunzionale dell’agricoltura e delle attività agricole – orientate soprattutto al perseguimento di finalità generali di utilità collettiva – deve partire dal presupposto che *“spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico .....”* (v. art. 13 Testo Unico Enti locali).

Ne risulta che il Comune è l'Ente che deve recepire nella loro globalità i bisogni e gli interessi della comunità ma, soprattutto, che il Comune deve essere messo in grado di soddisfare tali bisogni ed interessi.

La previsione della centralità del Comune con riguardo alla generalità delle funzioni amministrative, non prescinde però dall'individuare i "settori" principali, in ordine di importanza, da affidare alla cura dei Comuni stessi, che sono appunto rappresentati dai servizi alla persona e alla comunità, alla cura e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Per quanto concerne più da vicino l'oggetto del presente elaborato nel settore "territorio" la legislazione ha conferito al Comune compiti di grande rilievo, in particolare nelle aree di intervento della pianificazione urbanistica, della viabilità e della "tutela ambientale".

La stessa Corte Costituzionale, nel 1997, ritenendo come oramai acquisito il bagaglio di competenze comunali in materia di "tutela ambientale", ha riaffermato il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto del proprio territorio ponendo un vincolo alle Regioni nell'emanazione di leggi che possano vanificare l'autonomia comunale in materia ambientale.

Naturalmente il concreto svolgimento delle prerogative proprie del ruolo di "sentinella" del territorio dipenderà anche dalla volontà dei Comuni di affiancare alla propria azione anche quella di soggetti, quali gli imprenditori agricoli, che vivono sul territorio e del territorio.

Anche la Provincia, che vede dal Testo Unico Enti locali esaltato il proprio ruolo di ente intermedio con funzioni di pianificazione e coordinamento, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento in ordine alle proprie competenze di salvaguardia ambientale.

Sebbene l'attività delle Province si manifesti per lo più attraverso "atti di indirizzo", non può essere trascurato l'apporto che le attività agricole "multifunzionali" possano garantire per il mantenimento dell'assetto idro-geologico e lo sviluppo delle vocazioni produttive



del territorio. Pertanto, gli stessi “atti di indirizzo” provinciali, quali il piano territoriale di coordinamento, devono far tesoro della rinnovata missione dell’impresa agricola e, di conseguenza, devono proporre una pianificazione urbanistica generale che tuteli le caratteristiche storiche del territorio per uno sviluppo realmente “sostenibile”.

# 3

## LA MULTIFUNZIONALITÀ NEL RAPPORTO “IMPRESA AGRICOLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Come detto, tra le attività connesse a quelle principali (coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali) che l'imprenditore agricolo è legittimato ad esercitare per effetto della modifica dell'articolo 2135 del codice civile, il Legislatore del 2001 vi ricomprende quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale. Occorre mettere in evidenza che il Legislatore ha scelto il criterio della "prevalenza" per poter qualificare un'attività agricola "di servizi" come connessa a quella principale. Nel caso dell'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli la norma richiede che l'imprenditore utilizzi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e tale prevalenza, a seconda della tipologia di prodotti di derivazione aziendale o altrui messi a confronto, va rispettata in termini di quantità o di valore: più del 50 % dei prodotti in termini quantitativi o di valore deve derivare dall'esercizio della propria attività agricola principale, mentre la restante parte può essere reperita sul mercato.

Relativamente alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, l'articolo 2135 del codice civile prevede che esse vengano esercitate mediante *“l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”* dal medesimo imprenditore. La norma, quindi, richiede che le attrezzature o le risorse aziendali adoperate siano quelle *“normalmente”* impiegate con specifico riferimento alla singola azienda

agricola, per cui bisogna valutare ciò che è necessario alla attività principale praticata: ad esempio, la disponibilità di una superficie agricola di limitate dimensioni richiede l'impiego di un parco macchine modesto avendo "normalmente" l'imprenditore interesse ad avvalersi, per l'effettuazione dei lavori agricoli, delle prestazioni delle imprese agromeccaniche.

Per quanto concerne il criterio dell'"utilizzo prevalente" delle attrezzature e delle risorse aziendali, l'interpretazione che è stata data alla norma dall'INPS (circolare n. 53 del 14 marzo 2003), in sede di commento delle novità risultanti dalla "legge di orientamento", è quella secondo cui il raffronto tra la attività principale e quella connessa deve avvenire sulla base del criterio di immediata applicazione del "tempo di impiego", così da assicurare "l'utilizzazione prevalente" delle attrezzature e delle risorse nelle lavorazioni interne all'azienda rispetto alle prestazioni fornite a favore di terzi. La stretta aderenza alla lettera della norma consente, peraltro, di sostenere una interpretazione diversa del criterio di prevalenza, che prescinde dal ricorso al criterio "tempo lavoro". In particolare, la valorizzazione dell'avverbio "normalmente" ed il tenore letterale della disposizione portano a qualificare come agricola l'attività di prestazione di servizi a condizione che sia svolta da un soggetto già imprenditore agricolo (requisito soggettivo), il quale deve impiegare beni e risorse che fanno parte del proprio compendio aziendale e che sono necessari per l'esercizio dell'attività agricola principale (requisito oggettivo).

Di conseguenza, l'utilizzo di beni e risorse dell'azienda agricola, finalizzato alla fornitura di servizi, deve essere qualificato come prevalente sulla base di un raffronto meramente oggettivo tra i beni che in un dato momento e nel contesto di una data azienda vengono impiegati per le attività agricole principali e quelli che sono necessari per la prestazione dei servizi. In altri termini, non ha alcun rilievo il rapporto tra il tempo di utilizzo delle "attrezzature" aziendali per attività, ad esempio, di coltivazione e il tempo di

utilizzo, ad esempio, per la manutenzione del territorio a favore di terzi. **Ciò che è sufficiente per qualificare come agricola la fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo, pertanto, è l'impiego in tale attività delle macchine o delle risorse della sua azienda in modo quantitativamente preponderante rispetto ad eventuali beni e risorse extra aziendali, sempre che questi ultimi siano compatibili con l'esercizio dell'attività principalmente svolta dall'imprenditore.**

Tali ultime argomentazioni sono pienamente conformi con quanto, in questa materia, ha puntualizzato la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 15 novembre 2004, alla cui lettura si rinvia.

Premesse queste necessarie considerazioni sul criterio della prevalenza adottato dal Legislatore in sede di qualificazione delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo, occorre osservare come la "legge di orientamento", nell'esplicitare la vocazione multifunzionale dell'impresa agricola, abbia disciplinato una particolare categoria di prestazioni che la stessa impresa può rendere alla collettività attraverso un nuovo rapporto tra l'imprenditore agricolo e la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'articolo 15 di detta legge disciplina nuovi istituti che facilitano i rapporti tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di individuare nell'agricoltore il *partner* privilegiato per la fornitura di determinati servizi "ambientali" e l'esecuzione di lavori di manutenzione del territorio.

Così, la norma dispone che:

*"1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.*

*2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agri-*

*coltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata"* (comma così modificato dall'art. 1, comma 1067, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Per effetto di tale norma, il ruolo multifunzionale dell'imprenditore agricolo viene premiato, mediante la possibilità riconosciutagli – nei limiti di importo indicati espressamente dalla norma e riferiti a singolo appalto – di assumere compiti di manutenzione del territorio, in senso lato, che gli vengono affidati dalla Pubblica Amministrazione competente a gestire quello specifico territorio ed a rendere servizi di utilità pubblica alla collettività amministrata.

La dizione generale "*pubbliche amministrazioni*" risultante dalla norma consente di far rientrare in tale definizione tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e i consorzi di bonifica.

Nella norma appena citata, inoltre, la legge ricorre al termine generico di "*convenzioni*" tra impresa agricola ed Ente pubblico per indicare non un singolo tipo di contratto, ma un modo di agire flessibile che consenta all'Ente di individuare nell'agricoltore il fornitore più idoneo a soddisfare le richieste di "sicurezza ambientale" provenienti dalla collettività. Le convenzioni che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare con gli imprenditori agricoli, quindi, sono suscettibili di assumere la forma di tutti gli strumenti pattizi attualmente conosciuti

dal diritto amministrativo e che, comunque, devono essere finalizzati all'attuazione degli obiettivi riportati al primo comma dell'articolo 15. Circa le modalità con cui può concretizzarsi questo nuovo modo che le imprese agricole hanno di interagire con le Pubbliche Amministrazioni, si può sostenere che il rapporto convenzionale tra Ente e imprenditore agricolo può consistere nell'adesione di quest'ultimo ad una convenzione tipo – una sorta di capitolato generale – predisposta *una tantum* dai competenti organi amministrativi, alla quale sia funzionalmente collegato un capitolato speciale che, fissando la disciplina del singolo rapporto, favorisca lo svolgimento delle attività indicate nello stesso articolo 15 ricercando un giusto equilibrio tra gli interessi della parte pubblica e di quella privata. L'articolo 15 prevede che il corrispettivo a carico dell'Amministrazione a fronte delle prestazioni rese dall'imprenditore agricolo può consistere, oltre che nel pagamento di una somma di denaro, anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. L'ampio ventaglio di possibili contropartite che possono essere offerte dall'Amministrazione rappresenta un valido incentivo al ricorso alle prestazioni degli imprenditori agricoli, così da superare il diffuso problema di carenza di risorse economiche che di fatto ostacola l'effettuazione di una costante manutenzione del territorio a cura dei soggetti pubblici competenti. È ipotizzabile, in attuazione della suddetta previsione, un pagamento del servizio reso dall'impresa agricola sotto forma di riduzione dei tributi locali (IMU; TARI; TOSAP; addizionale comunale sull'IRPEF; ecc.) ovvero di realizzazione della viabilità minore necessaria anche all'accesso all'azienda agricola interessata. Adirittura, il corrispettivo della prestazione resa dall'imprenditore agricolo potrebbe “confluire” in una convenzione di lottizzazione urbanistica, nella quale prevedere che la localizzazione delle infrastrutture sia finalizzata, non solo a migliorare gli insediamenti abitativi, ma anche a consentire una migliore fruizione delle zone agricole ricadenti nello strumento urbanistico generale.

### 3.2 ATTIVITÀ TIPICHE CHE VENGONO DEMANDATE DAI COMUNI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E REQUISITI RICHIESTI.

Le tipologie di attività richieste alle imprese agricole dai Comuni, solitamente attraverso: **“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI IMPRESE DEL SETTORE A CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, ALLA CURA ED AL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO”**, sono le seguenti:

- Manutenzione del verde orizzontale;
- Cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- Sgombero neve e lotta contro il gelo.

#### **REQUISITI PER ISCRIZIONE IN ELENCO**

- Essere imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- Iscrizione alla Camera di Commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- Regolarità contributiva INPS-INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse, non aver commesso violazioni agli obblighi nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate nell'attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in appalto.

# 4

## GLI “APPALTI AMBIENTALI” ED IL COTTIMO FIDUCIARIO

L’articolo 15 della “legge di orientamento” al comma 2 disciplina i c.d. “appalti ambientali” che, come detto, rappresentano un’evoluzione rispetto all’esperienza degli appalti previsti dalla normativa sulla montagna a proposito della pluriattività dei coltivatori diretti.

A differenza delle convenzioni di cui si è detto nel punto precedente, la “legge di orientamento” ha previsto la possibilità del ricorso ad un contratto ampiamente utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche, qual è il contratto di appalto, che si configura nel richiamato articolo 15, come una sorta di specificazione della più ampia categoria delle convenzioni.

Come è noto, l’appalto è il contratto con il quale un soggetto assume, organizzando i mezzi e le risorse a tale fine necessari, il compimento di un’opera o di un servizio, naturalmente a fronte di un corrispettivo in danaro (art. 1655 cod. civ.). È chiaro che nell’ipotesi di appalti conclusi con una Pubblica Amministrazione la disciplina generale civilistica di tale contratto deve tener conto della normativa di settore che si atteggia in modo del tutto peculiare qualora la parte contraente pubblica debba impiegare proprie risorse quale corrispettivo per il compimento dell’opera o la prestazione del servizio oggetto del contratto.

Il riferimento è al complesso normativo noto come “Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici”, nonché all’insieme delle disposizioni definite di evidenza pubblica: in altri termini, al fine di garantire il principio costituzionale di imparzialità ed efficienza che deve contraddistinguere l’azione delle Pubbliche Amministrazioni, tanto per la scelta del contraente privato quanto per le clausole essenziali



degli appalti con Enti pubblici, l'ordinamento prevede dei vincoli stringenti che differenziano questi contratti rispetto a quelli disciplinati esclusivamente dalla richiamata normativa civilistica, valida a tutti gli effetti tra privati.

Ma l'importanza e l'innovatività della "legge di orientamento" sta nel fatto che i contratti di "appalto ambientale", ove conclusi con gli imprenditori agricoli, possono essere stipulati *"in deroga alle norme vigenti"*. Questo che potrebbe apparire un trattamento privilegiato, in realtà, non è altro che una conseguenza della rilevanza collettiva che viene attribuita dalla legge all'esercizio delle attività agricole in chiave multifunzionale. In effetti, perché si possa derogare alle norme vigenti, la norma indirizza il contenuto di questi contratti al perseguimento delle finalità da essa indicate espressamente, ossia lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.

In considerazione della espressa previsione di poter agire in deroga alle norme vigenti, si offre alle Amministrazioni interessate la possibilità di adottare forme procedurali estremamente semplificate. In particolare, è del tutto legittimo che la stipula dei contratti "d'appalto ambientale" avvenga mediante il ricorso ordinario alla trattativa privata per l'individuazione dell'imprenditore agricolo cui affidare i lavori o i servizi cui si riferisce la norma.

Va sottolineato che in sede di applicazione della disposizione in esame, a partire dal 2001, le Amministrazioni hanno ritenuto opportuno far precedere la stipula dell'appalto da una c.d. "gara esplorativa informale". E' bene precisare che il ricorso a detta gara informale non deve sfociare nella pubblicazione di un vero e proprio bando pubblico, sia perché ciò comporterebbe di non poter limitare la scelta del contraente alla sola categoria delle imprese agricole ma, soprattutto, perché ciò vanificherebbe l'opportunità, insita nell'articolo 15, per le Pubbliche Amministrazioni di

reperire in tempi rapidi e senza aggravii burocratici soggetti che operano nei territori da esse amministrati e che, in virtù della naturale “territorialità” della propria impresa, sono in grado di meglio conoscere e gestire “l’ambiente” in cui si trova contestualizzata la propria attività economica.

D’altro canto, è necessario tutelare il buon andamento dell’attività amministrativa che si sostanzia nell’esigenza che l’Amministrazione stipuli un contratto di appalto che garantisca un risultato conforme a quanto pattuito. A tal fine, l’introduzione di una preselezione informale, diretta ad acquisire contestualmente le offerte delle imprese agricole disponibili, non modifica i caratteri tipici della trattativa privata poiché tale fase preliminare mira, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, a garantirle una più concreta e rapida conoscenza del mercato senza dover ricorrere al bando di gara.

Pertanto, anche eventuali accordi tra Pubblica Amministrazione e Organizzazioni professionali agricole finalizzati ad uno *screening* tra le imprese agricole associate ed in grado di eseguire i lavori ed i servizi da appaltare possono soddisfare l’interesse pubblico ad assicurare il trasparente ed efficiente svolgimento di una preselezione informale finalizzata a supportare, a tutto vantaggio dell’Amministrazione, la contrattazione preliminare alla stipula dei contratti “d’appalto ambientale”.

È necessario, a questo punto, un esame puntuale circa le modalità concrete attraverso le quali giungere alla stipula dei contratti di “appalto ambientale”.

Come è noto, le Amministrazioni pubbliche, in particolare quelle territoriali (es. Comune, Province, ecc.), nell’ambito della propria autonomia regolamentare, in conformità con le leggi in materia di lavori e servizi pubblici, disciplinano le c.d. “gestioni in economia” che, in gergo indicano attività che, pur essendo in via generale suscettibili di essere appaltate, in pratica vengono organizzate e svolte direttamente dalle Amministrazioni attraverso i propri uffici. Le modalità di esecuzione delle suddette gestioni in economia

sono disciplinate puntualmente dai regolamenti dei singoli Enti che, in conformità delle disposizioni della normativa generale in materia di appalti pubblici (da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) vengono distinte in esecuzione tramite amministrazione diretta e il cottimo fiduciario.

**L'esecuzione in amministrazione diretta consiste in una gestione del servizio od esecuzione del lavoro da parte del responsabile dell'ufficio pubblico che, acquistati i materiali o noleggiati i necessari mezzi organizza ed esegue i servizi o i lavori attraverso il personale dell'Ente o, in ipotesi di pianta organica carente, con l'assunzione di personale avventizio o parasubordinato.**

Il cottimo fiduciario, nel suo inquadramento generale, quale procedimento di carattere negoziale che di per sé è una necessaria articolazione della trattativa privata, consiste nell'affidamento diretto preceduto da una indagine di mercato fra almeno cinque imprese, salvo che per i lavori inferiori a determinati importi ( cfr. ad es. art. 125 D.Lgs. 163 del 2006) per i quali è possibile contrattare direttamente con un unico imprenditore

Il cottimo fiduciario, nell'ambito relativo alla nostra indagine, superando la complessità delle procedure prescritte per la normale attività contrattuale pubblica, consente di instaurare tra la parte pubblica e quella privata un rapporto contrattuale che discende da "reciproca fiducia", ad es., tra il responsabile dei lavori in economia dell'Amministrazione e l'imprenditore prescelto tanto per l'esecuzione di lavori che per la prestazione dei servizi o la somministrazione di beni.

L'istituto in questione si inquadra nella tendenziale *deregulation* dei procedimenti amministrativi in atto nell'ambito della riforma della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, è contraddistinto da un'estrema snellezza procedurale.

In effetti, specie per quanto concerne i "cottimi" tra imprenditori agricoli ed Enti locali, il dirigente o funzionario dell'Amministrazione interessata affida in nome e per conto dell'Ente, ma attraverso una

propria determinazione, all'impresa l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi procedendo alla conseguente stipula e alle relative ordinazioni di pagamento.

Il quadro appena descritto fa intendere come soprattutto per i piccoli Comuni, che rappresentano oltre il 70 per cento del complessivo numero dei Comuni italiani, le opportunità espresse nella disposizione in commento costituiscono quasi una scelta obbligata per far fronte alle impellenti esigenze collettive di sicurezza ambientale e di manutenzione territoriale. Del resto, è notorio che le piante organiche dei piccoli comuni sono assolutamente inadeguate a svolgere tutte le funzioni che l'ordinamento assegna in modo indiscriminato tanto alle Aree metropolitane quanto ai piccoli borghi rurali nei quali opera gran parte delle imprese agricole potenzialmente interessate alle forme alternative di reddito indicate nella più volte citata "legge di orientamento".

Si consideri, infine, che i contratti degli Enti Pubblici conclusi a seguito di una trattativa privata possono assumere la forma della "scrittura privata" quale, ad esempio, la sottoscrizione da parte dell'imprenditore agricolo della determinazione del dirigente o funzionario pubblico che "approva" l'appalto, sottoscrizione da apporre anche in calce al medesimo contratto di appalto eventualmente allegato alla determinazione a contrarre ( cfr. art. 17, R.D. n. 2440 del 1923 e vedi il successivo punto n. 9).

La possibilità di ricorrere alla scrittura privata in alternativa all'atto pubblico o all'atto "in forma pubblica amministrativa" è un ulteriore elemento che consente di affermare che gli "appalti ambientali" previsti dalla "legge di orientamento" agevolano, anche dal punto di vista procedimentale, le Amministrazioni competenti in ordine alla gestione ed alla manutenzione del territorio.

#### 4.1 LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 RECANTE CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI APPALTI

Passando al momento attuale, va segnalato che per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale generata dal COVID-19, la **LEGGE 11 settembre 2020, n. 120** recante **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. Decreto Semplificazioni)** ha apportato una serie di modifiche che hanno inciso sul codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Al fine di incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi, il decreto ha introdotto in via transitoria, **fino al 31 dicembre 2021**, una nuova disciplina degli **affidamenti di lavori, servizi e forniture**. La finalità perseguita è quella di velocizzare l'affidamento dei contratti pubblici, il cui ostacolo è stato individuato nella concorrenza tra gli operatori economici presenti sul mercato.

Si è perciò ritenuto di ridurre notevolmente la libera partecipazione delle imprese agli appalti sotto soglia, dando maggiori poteri ai Comuni con **affidamenti diretti e procedure negoziate ad invito**.

La nuova normativa dovrà essere inevitabilmente oggetto di lettura comparativa con il D. Lgs. 50/2016 che non ha subito né sospensioni né abrogazioni, ma piuttosto una sorta di deroga rispetto a quanto espressamente previsto dalla **LEGGE 11 settembre 2020, n. 120**, che ha convertito il Dl Semplificazioni.

Tale deroga sembra piuttosto cogente per i Comuni che appaiono vincolati ad adeguarsi, anche se concretamente le uniche norme espressamente derogate risultano gli articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.lgs. 50/2016, restando pertanto pienamente vigenti tutte le altre norme del Codice che disciplinano gli affidamenti sotto soglia.

Nel dettaglio, dunque, l'**articolo 1** del provvedimento interviene in materia di procedure di aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia**.

Il **comma 2** del provvedimento riduce a **solo due fasce**, al di sotto delle soglie comunitarie, le modalità di affidamento dei contratti pubblici:

**a) Affidamento diretto**

- per lavori di importi **fino a 150.000 euro**;
- **per servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo fino a 75.000 euro**;

**b) Procedura negoziata senza bando**, nel rispetto di un criterio di **rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici:

- per l'**affidamento di servizi e forniture**, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie comunitarie;
- per l'**affidamento di lavori**, previa consultazione di almeno:
  - **5 operatori economici**, per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 350.000 euro;
  - **10 operatori** per lavori per importi pari o superiori a 350.000 euro e inferiori a un milione di euro;
  - **15 operatori** per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie.

La **pubblicazione** di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata **nei siti internet istituzionali** delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell'avviso sui **risultati**, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite **determina a contrarre** o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell'articolo 32, comma 2 del codice. Per gli affidamenti con procedura negoziata l'aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso** con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016.

Soltanto per queste tipologie di affidamenti sotto soglia, e fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante, in situazioni ordinarie, **non richiede garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del codice (garanzia fideiussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della **verifica dei requisiti**.

L'**aggiudicazione** o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il **termine di 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a **4 mesi** nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della **responsabilità** del responsabile unico del procedimento per **danno erariale** e - qualora imputabili all'operatore economico - i **ritardi** costituiscono **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per **inadempimento**. Per i **contratti sopra soglia** (5.350.000 di euro per gli appalti pubblici di lavori e concessioni), si prevede il ricorso alle procedure ristrette o, nei casi previsti dalla legge, della **procedura competitiva con negoziazione** di cui agli articoli 61 e 62 del D.lgs n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti per ragioni di urgenza. Si introducono, inoltre, disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di **6 mesi** dall'avvio del procedimento.

Si riassumono, nella sottostante tabella, le **caratteristiche delle nuove misure sugli appalti**, a seguito delle novelle legislative introdotte dalla **LEGGE 11 settembre 2020, n. 120**:

IMPORTO	PROCEDURA	CONSULTAZIONE	TEMPO	ROTAZIONE	CRITERI	GARANZIA
Per servizi e forniture sotto € 75.000	Affidamento diretto		2 mesi	degli affidamenti	diretto c.d. "puro"	Non richiesta salvo particolari esigenze
Sotto € 150.000						
Per servizi e forniture da € 75.000 fino alle soglie comunitarie	Negoziata senza bando	Almeno 5 operatori economici	4 mesi	degli inviti	OEPV o minor prezzo	
Da € 150.000 fino alle soglie comunitarie		Dai 5 ai 15 operatori economici				



# 5

## LAVORI O SERVIZI CHE POSSONO ESSERE AFFIDATI ALLE IMPRESE AGRICOLE E AI CONSORZI DI BONIFICA

Come detto al punto precedente, le Amministrazioni pubbliche, in particolare quelle territoriali, fermi restando i principi generali in materia di lavori e servizi pubblici, hanno un'ampia possibilità di disciplinare autonomamente le ricordate "gestioni in economia". In virtù di quanto brevemente ricordato al precedente punto n. 3, i regolamenti interni di Comuni e Province disciplinano sovente, in modo estremamente puntuale, gli interventi che si rendono necessari per la manutenzione del proprio territorio e per il mantenimento di un corretto assetto idro-geologico.

Sebbene, come più volte si è detto, gli "appalti ambientali" si caratterizzano, tra l'altro, per la possibilità di essere conclusi *"in deroga alle norme vigenti"*, quindi teoricamente anche a prescindere dall'osservanza dei regolamenti comunali e provinciali, è utile, al fine di evidenziare la rilevanza che il fenomeno di "partenariato" tra imprese agricole e Pubblica Amministrazione comporta, una disamina sulle tipologie di lavori in economia che, in modo quasi univoco, gli stessi regolamenti prevedono. Pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono di seguito specificate le tipologie dei lavori che quasi tutti i regolamenti degli Enti locali fanno rientrare nelle c.d. **"gestioni in economia"** e che, alla stregua di quanto sopra riportato, potrebbero essere affidati alle imprese agricole:

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati,
- riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, siccità, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;

- manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronconi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'inaffiammento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge e o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento degli impianti idrici non compresi nelle convenzioni con aziende od enti gestori;
- manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
- manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- manutenzione dei cimiteri;
- interventi immediati di protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità.

# 6

## I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE TRA IMPRESE AGRICOLE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CENNI

Prima di analizzare gli aspetti fiscali connessi all'assunzione di "appalti ambientali" da parte degli imprenditori agricoli e di fornire una esemplificazione delle modalità procedurali per la conclusione degli stessi, occorre soffermarsi su un altro modulo contrattuale introdotto dalla "legge di orientamento" a proposito dei nuovi rapporti tra impresa agricola e Pubblica Amministrazione. Si tratta di quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 228 del 2001 che, rubricato "Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni", così recita:

*"1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.*

*2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.*

*3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle*

*risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.”*

Il primo comma dell’articolo prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere con gli imprenditori agricoli “contratti di collaborazione” rinviando, a titolo esemplificativo, a quanto già previsto Testo Unico sugli Enti locali.

La finalità dei contratti di collaborazione deve rinvenirsi nella necessità di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola locale: la norma, peraltro, indica dei criteri, seppur non esaustivi, volti ad orientare il contenuto dei contratti stessi, laddove è previsto che lo sviluppo dell’imprenditoria locale può connettersi anche alla valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

I contratti di collaborazione possono essere conclusi su richiesta delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da intendersi come tali quelle rappresentate in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

A tali Organizzazioni, cui il Legislatore si rivolge non a caso, spetta il compito di predisporre, di concerto con gli organi pubblici competenti (ad es. Giunte comunali e provinciali), un “contratto tipo” finalizzato allo snellimento e alla semplificazione delle procedure per la conclusione dei singoli contratti con gli imprenditori agricoli e per uniformarne il contenuto rispetto alle esigenze, ad esempio, di valorizzazione delle vocazioni produttive dello specifico territorio.

Si tenga conto che la legge, nel regolamentare i rapporti di collaborazione tra imprese agricole e Pubbliche Amministrazioni, utilizza una locuzione molto generica parlando di “*contratti di collaborazione*”: l’innovatività della norma, quindi, consente di ipotizzare che le Amministrazioni pubbliche possano ricorrere ad ogni tipo di contratto previsto dall’ordinamento purché finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati dalla norma

Di seguito, il terzo comma dell’articolo 14 prende in considerazione in modo specifico i “*contratti di promozione*”, così individuando

uno strumento negoziale oramai socialmente tipico per mezzo del quale l'Amministrazione e l'imprenditore agricolo possono instaurare un rapporto di collaborazione per finalità "multifunzionali".

Questi ultimi, che al pari dei contratti di collaborazione sopra richiamati sono finalizzati alla prestazione di servizi, possono tecnicamente essere definiti contratti di sponsorizzazione.

Con il termine sponsorizzazione si intende un contratto in cui un soggetto sponsorizzato si obbliga ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo della controparte denominata *sponsor*, così divulgandone l'immagine, generalmente dietro corrispettivo.

La norma che si esamina, naturalmente, acquisisce la propria peculiarità proprio dal fatto che una delle parti del contratto di promozione-sponsorizzazione è una Pubblica Amministrazione che, in ogni caso, attraverso tali forme di contrattazione deve comunque perseguire interessi pubblici. Tale esigenza appare ampiamente soddisfatta considerate le finalità a cui, in base allo stesso articolo 14, devono tendere i contratti promozionali tra Amministrazione e imprenditori agricoli, quale quella di assicurare, nell'ambito di un'azione volta anche a fornire una corretta educazione alimentare, un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima nonché della peculiarità delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

A titolo di esempio, si può dire che il contratto di promozione che meglio pare adattarsi alle fattispecie previste dall'articolo 14, terzo comma, è un contratto di scambio in cui la Pubblica Amministrazione presta servizi o eroga somme di denaro agli imprenditori che *"si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale o del paesaggio agrario e forestale"*.

In tal caso, la Pubblica Amministrazione può assumere tanto la veste di sponsor quanto quella di soggetto sponsorizzato. Nella prima ipotesi (P.A. sponsor), l'Ente pubblico finanzia l'attività dell'imprenditore sponsorizzato con l'erogazione di quanto pattuito

a titolo di corrispettivo o con la prestazione di servizi aggiuntivi a fronte dell'abbinamento dei segni distintivi dell'Ente ai prodotti o all'attività dell'impresa agricola sponsorizzata. Nell'ipotesi di Pubblica Amministrazione sponsorizzata dall'imprenditore agricolo, quest'ultimo – a fronte del ritorno di immagine conseguente all'abbinamento della propria ditta ai segni distintivi dell'Amministrazione in occasione di manifestazioni pubbliche – si impegna alla erogazione di un corrispettivo in denaro o, ad esempio, a somministrare beni e servizi necessari all'ente pubblico senza che per gli stessi venga corrisposto un prezzo.

Quanto alla scelta dell'imprenditore agricolo con cui concludere i contratti di promozione e alle forme che gli stessi possono assumere, valgono le regole generali del diritto amministrativo, ossia di scelta dell'imprenditore attraverso una gara pubblica: tuttavia, essendo rapporti spesso basati sulle caratteristiche personali dell'imprenditore ovvero della sua azienda, si ritiene che il ricorso alla trattativa privata possa essere la modalità ordinaria di scelta del contraente. Sulla premessa delle suesposte considerazioni inerenti il contenuto dell'articolo 14 della "legge di orientamento", è possibile immaginare uno sviluppo futuro dell'ambito applicativo della norma, nel senso di una sua applicazione al fine di fondare un disegno strategico della politica di *marketing* territoriale che dovrà, necessariamente, contraddistinguere l'agire politico-amministrativo degli Enti pubblici nei prossimi anni.

In particolare, i contratti di promozione di cui all'articolo 14 possono rappresentare un valido strumento utilizzabile per la valorizzazione dell'origine territoriale della materia prima agricola impiegata nelle produzioni alimentari, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di sviluppare politiche di valorizzazione delle peculiarità territoriali e delle tradizioni eno-gastronomiche attraverso il supporto reso dalle imprese agricole locali che, al contempo, trarranno benefici economici dalla prestazione di servizi a favore della collettività.

## 6.1 PRONUNCE DELL'ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI COLLABORAZIONE AMBIENTALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRA PA E IMPRENDITORE AGRICOLO, COMPRESI I CONSORZI DI BONIFICA

(Affidamento diretto di lavori e servizi da parte dei Consorzi di bonifica e Determinazione n. 12 del 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)

Nella Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla stessa Autorità con Delibera 11 settembre 2013, n. 72.

Nella citata Determinazione dell'ANAC, invero, non si rinviene alcun valido motivo per sostenere che una Pubblica Amministrazione non possa continuare ad avvalersi dello strumento dell'affidamento diretto, la cui legittimità non è in alcun modo messa in discussione dall'Autorità.

L'ANAC, infatti, nel documento citato sollecita le Pubbliche Amministrazioni unicamente a prestare particolare attenzione, in sede di cosiddetta "autoanalisi organizzativa", ad "indicatori" del rischio di corruzione, tra i quali l'Autorità elenca, a titolo di esempio: *"un significativo incremento, in termini di valore degli affidamenti o di numerosità delle procedure, del ricorso a procedure d'urgenza, negoziate o di affidamento diretto"*. In tal caso, la Determinazione consiglia *"l'attivazione di controlli mirati a verificare il rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, ove richiesto, dando, inoltre, evidenza dell'eventuale presenza di operatori economici che sono stati destinatari di più di un affidamento nel periodo di tempo considerato"*.

La Determinazione indica quale esempio di "anomalia significativa" *"l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti"*.

Al contempo, si afferma che un indicatore del rischio di fenomeni di corruzione nella fase di progettazione di una gara pubblica *“riguarda il rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale. Il significato di questo indice è abbastanza intuitivo. Benché, infatti, le procedure diverse da quella negoziata e da quella ristretta siano consentite dal Codice dei contratti pubblici in determinate circostanze e/o sotto soglie ben individuate, l’eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive può costituire un segnale di favore nei confronti di particolari operatori economici.”*

Se da un lato l’ANAC sottolinea, nei termini sopra ricordati, che il *modus operandi* di una Pubblica Amministrazione nella scelta del contraente cui affidare in modo diretto la realizzazione di opere o servizi può essere sintomatico di un possibile rischio di fenomeni di corruzione, la stessa Autorità suggerisce il comportamento che la P.A. deve assumere in chiave di prevenzione di quegli stessi possibili fenomeni.

In particolare, tra le misure da adottare a tale scopo, nel punto 4.2.5 della Determinazione – oltre alla *“effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse”* – assume rilevanza ai fini che qui interessano la seguente misura: *“obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)”*.

Ma ancor più significativa a sostegno della tesi secondo cui l’ANAC con il documento in esame non ha inteso in alcun modo mettere in discussione la legittimità del ricorso a procedure di affidamento diretto, è la esemplificazione delle misure da adottare *“con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria”* (cfr. pag. 31 della Determi-



nazione), tra cui le seguenti:

- Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei **presupposti legali** per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti;
- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.

Orbene, in presenza di una norma di carattere speciale, quale è l'articolo 15 del d.lgs. n. 228 del 2001, finalizzata a favorire la fornitura di servizi da parte delle imprese agricole, appare alquanto agevole per un Consorzio di bonifica dare conto di tale "presupposto legale" per il legittimo ricorso a procedimenti di individuazione dell'imprenditore agricolo-contrante a cui affidare in via "preferenziale" l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi per il perseguimento delle finalità indicate dallo stesso articolo 15.

A tale ultimo riguardo, è importante rammentare che in alcune occasioni l'ANAC ha già avuto modo di riscontrare quesiti aventi ad oggetto l'applicazione del citato articolo 15 del d.lgs. n. 228 del 2001, confermando la legittimità di procedere ad affidamenti diretti ai sensi di tale norma in deroga ai casi tassativi previsti dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti).

In particolare, il 4 novembre 2010 l'ANAC con il provvedimento AG40-10 ha riscontrato un quesito formulato dal Comune di Minucciano (LU) sottolineando che la citata norma è da considerare "*legislazione speciale rispetto alla generale disciplina in materia di contratti pubblici*" e, pertanto, le deroghe ivi disposte alla soglia prevista per l'affidamento diretto di lavori dall'articolo 125, comma 8, del Codice degli appalti "*possono essere considerate legittime*". Più di recente, nel parere n. 27 del 13 febbraio 2014, l'ANAC ha valutato come legittima la scelta operata da una Comunità Montana della Regione Marche, in occasione di una procedura negoziata indetta per l'appalto di lavori di ripristino della viabilità forestale interaziendale, laddove si è inteso limitare la partecipazione a detta procedura ad alcuni soggetti tra cui gli imprenditori agricoli ai

sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 228 del 2001.

L'ANAC nel parere appena ricordato richiama l'attenzione *“sulla necessità che l'utilizzo dello strumento convenzionale non si traduca in una deroga integrale all'obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone comunque il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio”* citando, a tale ultimo riguardo, la sentenza TAR Lazio, n. 11093 del 2008.

Il suggerimento che l'Autorità dà alla Comunità Montana nel caso di specie è *“che, ove sussistano più operatori qualificati ed interessati alla stipula della convenzione-contratto di appalto, venga esperita una procedura competitiva di tipo negoziato, specificando nella lettera di invito le modalità ed i criteri di aggiudicazione.”*

Alla luce di quanto premesso, si può sostenere che nessun argomento ostativo all'applicabilità dell'articolo 15 del d.lgs. n. 228 del 2001 è rinvenibile nella ricordata documentazione dell'ANAC che, al contrario, conferma il legittimo ricorso da parte dei Consorzi di bonifica alla trattativa privata per l'affidamento diretto ad imprese agricole di lavori e/o servizi nei casi previsti dallo stesso articolo 15.

Tuttavia, al fine di soddisfare l'esigenza ravvisata dall'ANAC nella Determinazione n. 12 cit. di evitare un uso distorto delle cosiddette procedure di affidamento diretto/cottimo fiduciario, deve essere valutata l'opportunità di far precedere la stipula dell'appalto da una cosiddetta *“gara esplorativa informale”*.

Attraverso l'introduzione di una preselezione non disciplinata da un bando di gara, infatti, è possibile individuare le imprese agricole idonee alla fornitura dei servizi di cui trattasi nonché stabilire opportuni criteri di turnazione finalizzati a prevenire distorsioni della concorrenza ed indebite forme di favoritismo.

# 7

## IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), efficace dal 1° luglio 2023, ha snellito e semplificato il ricorso all'istituto dell'affidamento diretto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, confermando le modifiche già apportate dalla normativa emergenziale post-pandemica – i due Decreti “Semplificazioni” e “Semplificazioni-bis”, e il Decreto Governance PNRR.

L'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità di gestione delle procedure di affidamento, ha provveduto ad ampliare la portata degli importi per i contratti sotto soglia di lavori, servizi e forniture. Il legislatore ha inoltre introdotto la possibilità di avvalersi delle procedure negoziate, senza indizione di un bando, fino al raggiungimento delle seguenti soglie di rilevanza europea:

	Settori ordinari	Settori speciali
Lavori	5.382.000 €	5.382.000 €
Servizi e Forniture	140.000 €	431.000 €
Concessioni	5.382.000 €	

Le soglie di rilevanza europea sono state aggiornate il 1° gennaio 2022. Dal 1° gennaio 2024, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 che modifica la Direttiva 2024/24/UE, le soglie verranno incrementate, passando a:

€. 5.538.000 € per i lavori,

€.143.000 € per servizi e forniture,

€.5.538.000 € per le concessioni.

Nonostante il nuovo Codice abbia innalzato le soglie per il ricorso all'affidamento diretto senza confronto tra differenti preventivi, il comma 1 dell'art. 50 sottolinea l'importanza del possesso di *“documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”* da parte degli aggiudicatari.

Ricordiamo inoltre che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro è possibile derogare al principio di rotazione (art. 49, comma 6).

Attraverso tali disposizioni, il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice.

Queste disposizioni costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività. Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

## **IL MEPA: MERCATO ELETTRONICO PUBBLICAZIONE**

Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento di contrattazione pubblica, avviata nel 2000 e gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero Economia e Finanze, avente il fine di promuovere un nuovo modello per l'ottimizzazione degli approvvigionamenti e dei contratti pubblici.

In particolare, il MEPA è un mercato interamente virtuale in cui le Amministrazioni acquirenti ed i potenziali Fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contratti stipulati con firma digitale.

Sul MEPA, per valori inferiori alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono fare indagini di mercato, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi proposti dalle aziende "abilitate" a presentare i propri prodotti o lavori o servizi sul sistema, nel rispetto di formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando merceologico di abilitazione.

Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 modalità:

1. Ordine diretto (ODA):
2. Richiesta di offerta (RdO); questa modalità di negoziazione consente all'Amministrazione di richiedere ai contraenti potenziali selezionandoli liberamente di fornire offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
3. Trattativa diretta: modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico operatore economico.

PERTANTO, ISCRIVERSI AL MEPA CONSENTE DI POTER EFFETTUARE TRATTATIVA DIRETTA CON L'AMMINISTRAZIONE (COMUNI, PROVINCE ED ENTI TERRITORIALI) PER OFFRIRE LA PROPRIA CATEGORIA DI SERVIZI O LAVORI.

I vantaggi per le imprese nell'utilizzo del MEPA utilizzo gratuito piattaforma:

1.utilizzo gratuito del servizio di fatturazione elettronica: le PMI abilitate al MEPA possono usufruire del servizio di fatturazione elettronica (e conservazione sostitutiva), anche per transazioni non effettuate nel MEPA;

2.ampliamento del mercato potenziale nell'ambito della PA, della visibilità della propria offerta e rafforzamento della presenza a livello territoriale;

3.diminuzione di tempi e costi di vendita derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del processo di vendita;

4.garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara grazie anche ad una autoregolamentazione spontanea dell'offerta in cui "tutti vedono e si confrontano con tutti";

5.aggiornamento della propria offerta.

### **QUALI SONO I SERVIZI CHE UN IMPRENDITORE AGRICOLO PUO' OFFRIRE SU MEPA E PER I QUALI CONTRATTARE CON L'AMMINISTRAZIONE?**

Per manutenzione del territorio si deve intendere l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni di equilibrio i versanti, in efficienza le opere idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica e l'insieme delle azioni volte al mantenimento e al ripristino

della funzionalità ecologica del territorio, compresi gli interventi di rinaturalizzazione.

Categorie merceologiche:

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS24 Verde ed arredo urbano

S8APR servizi di pulizia ambientale

OG13 Opere di ingegneria naturalistica

Per ognuna delle quali sono previste specifiche tecniche e mezzi propri.

Condizione necessaria per potersi abilitare è offrire un bene/servizio tra quelli presenti all'interno dei capitolati tecnici dei bandi pubblicati, o effettuare un lavoro di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Occorre inoltre avere un PC, la connessione ad Internet e la firma digitale.

# 8

## MODELLI STANDARD DI SCHEMA DI DETERMINAZIONE, CONTRATTO DI APPALTO AMBIENTALE; MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI BANDO MULTIFUNZIONALITÀ

Dal quadro normativo sopra descritto ed alla luce delle considerazioni svolte a proposito dei risvolti insiti nelle novità introdotte dalla “legge di orientamento” sia a favore delle imprese agricole che delle Pubbliche Amministrazioni, è possibile sostenere che i contratti di “appalto ambientale” costituiscono un importante strumento per incentivare il ruolo “multifunzionale” riconosciuto, anche a livello comunitario, dell’agricoltura.

Nell’ottica di facilitare un’utile diffusione di tale strumento a livello territoriale, pertanto, si ritiene opportuno esemplificare in alcuni moduli *standard* come i Comuni possano procedere ad appaltare la fornitura di beni o servizi nonché l’esecuzione di opere finalizzate alla manutenzione e gestione del territorio dagli stessi amministrato.

Di seguito **Modello 1:** Determina; **Modello 2:** Schema di bando multifunzionalità; **Modello 3:** Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione ai sensi del Bando di domanda multifunzionalità/Protocollo d’Intesa; **Modello 4:** Determina.



## MODELLO 1

### Contratto di appalto ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 228/2001 relativamente all'affidamento del servizio di

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n ..... del ..... si è deciso di avvalersi di quanto stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 228/2001;
- che con determinazione dell'Area tecnico-manutentiva n ..... del ..... è stato approvato lo schema di convenzione;
- che con determinazione dell'Area tecnico-manutentiva n ..... del ..... è stato affidato il servizio di ..... all'imprenditore agricolo .....

Tutto ciò premesso, l'anno ..... il giorno ..... nella sede municipale,

Tra

Il Comune di ....., con sede in Via .....,  
C.F. .... rappresentato dal Signor .....,  
responsabile dell'Area tecnico-manutentiva ed autorizzato per legge  
alla stipula delle convenzioni

E la/il signora/e ....., nata/o a .....  
e residente in ....., quale imprenditore agricolo,  
come risulta da .....

si conviene e si stipula quanto segue:

## Art. 1 - Oggetto

Il comune affida a ..... quale imprenditore agricolo come risulta da ....., d'ora in poi denominato "affidatario" la fornitura del servizio di manutenzione e cura per l'anno ..... delle seguenti aree verdi:

..... (attorno .....);

..... (Via ....., parcheggio, stazione ferroviaria, piazzale di sosta autobus, aiuole in .....);

Ogni intervento riguarderà l'insieme di tutte le aree sopra descritte. Essi ammonteranno a circa ..... in un anno.

Con la firma del presente atto l'affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi, dei luoghi nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo del contratto.

## Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori

L'affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 sulla base delle direttive impartite dal competente Servizio.

## Art. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori viene fatturato per complessivi Euro..... (.....), a singolo intervento.

## Art. 4 - Prescrizioni

L'affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

È fatto divieto di cessione del presente contratto.

## Art. 5 - Obblighi

L'affidatario, con la firma del presente atto, dichiara che gli sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro.

Lo stesso affidatario si assume qualsiasi responsabilità nei confronti propri, di terzi e della Pubblica Amministrazione per eventuali danni cagionati nell'espletamento delle sue funzioni.

Lo stesso si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali familiari di cui all'art. 230 bis del Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinata e/o parziale e chiunque altro che collaborasse all'esecuzione dei lavori.

## Art. 6 - Tempi di ultimazione

I lavori dovranno essere portati a termine entro ..... giorni dall'inizio dei lavori di cui verrà data comunicazione agli uffici competenti.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale di Euro ....., da trattarsi sul saldo del compenso previsto.

## Art. 7 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è sostituito dal visto del Responsabile del Servizio che rappresenta l'Amministrazione ai fini del presente atto, apposto sulla fattura, attestante la regolare esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori.

## Art. 8 - Pagamento

Il pagamento sarà effettuato a scadenza trimestrale in base al numero degli interventi effettuati ed entro 30 giorni dalla emissione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione degli stessi.

## Art. 9 - Altri servizi

Previo accordo, in circostanze particolari, l'Amministrazione Comunale può incaricare l'affidatario della manutenzione di determinate aree pubbliche, fissando un importo di Euro ..... (.....), all'ora.

## Art. 10 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA sono a carico del Signor .....

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Letto, accettato e sottoscritto

L'AFFIDATARIO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

.....

## MODELLO 2

### Schema di bando multifunzionalità

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI IMPRESE AGRICOLE A CUI AFFIDARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO AGRARIO E FORESTALE, ALLA CURA ED AL MANTENIMENTO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO**

#### PREMESSE

Lo Statuto di ....., da ultimo approvato con Deliberazione ..... n. .... del ....., annovera tra i principi generali e programmatici dell'Ente il principio della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche naturali del territorio, sia con riferimento delle aree agricole che a quelle ricadenti nel verde urbano.

Nel rispetto dei principi statuari, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario avviare politiche e strategie locali per la salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del patrimonio paesaggistico, anche attraverso modelli di interazione tra le diverse componenti ecosistemiche ed avviando processi di sensibilizzazione e partecipazione attiva delle comunità e dei soggetti locali.

In conseguenza di ciò, ritenendo utile il contributo che possono fornire degli operatori del settore agricolo, e anche al fine di assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale, l'Amministrazione ha deciso di individuare gli imprenditori agricoli che esercitino prevalentemente un'attività di cui all'art. 2135 del codice civile, mirate a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 228/01.

## **OBIETTIVO DELL'AVVISO**

..... intende costituire un ELENCO di imprese agricole che vogliono candidarsi per assumere in convenzione i servizi di manutenzione del territorio cittadino ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 228/01, garantendo il rispetto del principio di trasparenza e di "non discriminazione" nella selezione dell'operatore economico locale nell'affidamento dei contratti, il cui limite è fissato nell'importo annuale non superiore a € 50.000,00 nel caso di imprenditori agricoli singoli e € 300.000,00, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata.

Tale ELENCO avrà validità due anni a partire dall'atto di approvazione del medesimo, fornendo il riferimento per l'affidamento dei servizi di seguito identificati, nei limiti previsti dal citato D.Lgs n. 228/01.

## **TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ:**

La tipologia di attività richieste alle imprese che volessero manifestare la propria disponibilità ad eseguire i servizi e/o lavori di sistemazione e manutenzione e gestione del territorio di ....., sono le seguenti:

- Manutenzione del verde orizzontale;
- Cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico;
- Sgombero neve e lotta contro il gelo.

## **AREE OGGETTO DI ATTIVITÀ E SERVIZI RICHIESTI**

### **1. Manutenzione del verde orizzontale**

Le aree sulle quali si chiede erogare l'attività ed il dettaglio dei servizi richiesti per ognuna di esse saranno oggetto di apposito "DISCIPLINARE", che sarà oggetto di successiva comunicazione ai soggetti inseriti nel presente ELENCO, al fine di invitare gli stessi operatori a presentare un'offerta economica finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

Le aree oggetto di intervento avranno comunque un dimensionamento minimo pari a 5.000 mq.

## 2. Cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico;

Le aree sulle quali si chiede erogare l'attività ed il dettaglio dei servizi richiesti per ognuna di esse saranno oggetto di apposito "DISCIPLINARE", che sarà oggetto di successiva comunicazione ai soggetti inseriti nel presente ELENCO, al fine di invitare gli stessi operatori a presentare un'offerta economica finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.

## 3. Sgombero neve e lotta contro il gelo.

Le aziende agricole interessate sono chiamate a manifestare, all'atto della presentazione della presente domanda, la propria capacità operativa e la propria disponibilità a prestare i servizi in zone ricadenti in uno o più quadranti del territorio cittadino (nord/est, nord/ovest, sud/est, sud/ovest), significando fin d'ora che il servizio dovrà essere svolto con carattere di urgenza al momento della sua eventuale richiesta.

## REQUISITI PER ISCRIZIONE IN ELENCO

- Essere imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- Iscrizione alla Camera di Commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e ss.mm.ii.;
- Regolarità contributiva INPS-INAIL, dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse, non aver commesso violazioni agli obblighi nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Proprietà o legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate nell'attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in appalto.

## MODALITÀ DI ISCRIZIONE

**Le manifestazioni di interesse devono essere redatte in carta sem-**

**plice, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso , indicando una o più tipologie di attività per le quali si intende manifestare la propria disponibilità, nel rispetto delle seguenti istruzioni:**

- La domanda deve essere sottoscritta - in caso di imprenditori agricoli singoli - dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato dal candidato ovvero - in caso di imprenditori agricoli associati - da ciascun imprenditore facente parte del raggruppamento;
- La domanda deve contenere le dichiarazioni concernenti fra l'altro la partiva IVA e la relativa posizione alla Camera di Commercio;
- Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione del possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, verso terzi per la committenza dei lavori ovvero dichiarazione di impegno a presentarla al momento della firma della convenzione in caso di eventuale affidamento ;
- Gli interessati dovranno autorizzare, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, il trattamento e la diffusione, anche via internet, dei dati personali contenuti nella presente richiesta e nei documenti allegati, per le finalità connesse alla presente procedura.

**Le manifestazioni d'interesse ad eseguire i servizi e/o lavori di sistemazione e manutenzione e gestione del territorio di ..... dovranno pervenire al seguente indirizzo: ..... indicando gli estremi del candidato e recando la dicitura "Avviso pubblico esplorativo per la formazione de'ELENCO di imprese agricole a cui affidare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico di .....".**

N .B. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno utilizzate per la formazione del presente ELENCO ma prese in considerazione ai fini dell'aggiornamento periodico dello stesso, che sarà effettuato a cura di ..... con cadenza semestrale.



Saranno, invece, automaticamente escluse le domande:

- inoltrate con forme e modalità diverse da quelle indicate,
- non complete o non conformi rispetto a quanto indicato,
- presentate da operatori che non presentino i requisiti indicati nel presente Avviso.

I dati raccolti saranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

### **ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

Il procedimento per la definizione dell'ELENCO viene attivato dalla formale pubblicazione del presente avviso e si concluderà entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

L'iscrizione avverrà sulla base dell'ordine alfabetico nell'ambito delle tipologie attività e sarà depositato presso il .....  
e pubblicato sul sito internet di .....

Gli aggiornamenti semestrali dell'ELENCO, saranno pubblicati periodicamente entro 15 giorni dall'inizio del periodo considerato.

### **CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ELENCO**

Qualora, su segnalazione scritta, sia accertato nel corso del periodo di validità dell'ELENCO il venir meno dei requisiti richiesti, anche in relazione a comportamenti non corretti, negligenze e inadempimenti nei rapporti con Enti appaltanti, si procederà d'ufficio all'avvio del procedimento di cancellazione dall'ELENCO delle imprese interessate.

### **INFORMAZIONI ULTERIORI SUL PRESENTE AVVISO E SULL'ELENCO**

a) L'ELENCO formato a seguito del presente avviso non è vincolante

- per ....., che potrà procedere all'acquisizione dei servizi di che trattasi anche mediante avvisi specifici;
- b) L'istanza prodotta a seguito del presente avviso ha l'unico scopo di comunicare a ..... la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
  - c) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non si procede ad alcun affidamento/convenzionamento;
  - d) Con il presente avviso non sono effettuate graduatorie , attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un'indagine di mercato puramente conoscitiva;
  - e) Gli affidamenti avverranno sulla base di una convenzione e disciplinare di incarico per la regolazione dei rapporti fra le parti e l'indicazione delle modalità, dei tempi di esecuzione e dei costi. I soggetti affidatari dovranno in ogni caso essere in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli stessi.

### **FORME DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO**

L'avvio del procedimento per la formazione del presente ELENCO e la relativa modulistica saranno pubblicati nell'apposito settore "Trasparenza" del sito web istituzionale ....., e sull'Albo Pretorio (online).

### **TRATTAMENTO DATI**

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (codice di protezione dei dati personali) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

## MODELLO 3

### Manifestazione d'interesse in relazione a Bando multifunzionalità

Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per la formazione dell'ELENCO di imprese agricole a cui affidare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico di .....

#### **Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione**

Il sottoscritto/a.....  
Nato/a a \_.....  
in qualità di impresa.....  
avente forma giuridica.....  
con sede in.....  
codice fiscale partita IVA.....  
tel.,celi., fax \_.....  
PEC .....

#### **MANIFESTA**

il proprio interesse all'iscrizione nell'ELENCO di imprese agricole a cui affidare lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico di ...  
....., ed in particolare per le seguenti attività:

1. Manutenzione del verde orizzontale
2. Cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico
3. Sgombero neve e lotta contro il gelo.

Limitatamente all'attività n. 3, indicare .....  
per i quali l'azienda offre la propria disponibilità ad intervenire:

1 Impresa individuale; s.n.c.; s. a.s.; s.r.l.; s.p.a.; s.a.p.a.; s. c.r.l., ecc.

Limitatamente alle attività n.3, indicare di seguito la capacità operativa dell'azienda indicando il numero e la tipologia di macchinari in dotazione:

.....

A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo Decreto:

.....

## DICHIARA

- a) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione a contrarre di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) L'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano giustificare l'esclusione degli affidamenti di appalti pubblici;
- c) Che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di con il n. per la seguente idonea attività e che il codice fiscale/P. IVA è, la forma giuridica è la sede per l'attività dell'impresa
- d) Che la ditta è in possesso della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, verso terzi per la committenza dei lavori (o si impegna a presentarla al momento della firma della convenzione in caso di eventuale affidamento), svincolando l'Ente ed i suoi funzionari da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone o a cose ;
- e) Che la ditta è in possesso o ha legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente impiegate nell'attività agricola

omologate per operare in sicurezza rispetto ai servizi da assumere in appalto;

- f) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL, di non aver commesso violazioni in materia di imposte e tasse, non aver commesso violazioni agli obblighi nel campo della sicurezza e del lavoro;
- g) Che per la ricezione di eventuali comunicazioni elegge domicilio in via .....  
tel. ....  
e-mail .....  
P. E. C.....

Firma

.....

Allegati:

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

## MODELLO 4

Comune di.....

### Determinazione del responsabile dell'area tecnico manutentiva

**Oggetto:** art. 15 del D.lgs. n. 228 del 18/05/2001. Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs. 267/2000 per fornitura servizi di manutenzione e cura del verde pubblico.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA

CONSIDERATO che con Decreto Sindacale n..... del....., prot....., il sottoscritto dipendente..... è stato nominato responsabile coordinatore dell'Area tecnico-manutentiva, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;

VISTO l'art....., comma....., dello Statuto comunale il quale prevede che spetta ai responsabili di Area l'assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno;

RICHIAMATO l'art..... del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la firma della "determinazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento previsionale per il corrente esercizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ....., con la quale a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione....., è stato approvato il piano delle Risorse e degli Obiettivi per il medesimo esercizio, e quindi sono state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale;

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. .... del ..... esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto di avvalersi dell'art. 15 del D.Lgs. 228/2001 il quale consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni con imprenditori agricoli singoli o associati per la fornitura di servizi quali sistemazione e manutenzione del territorio, salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, .....

ATTESO che con la succitata deliberazione è stato deciso di procedere alla fornitura dei servizi di manutenzione e cura del verde pubblico, .....

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto e infine le modalità di scelta del contraente;

VISTO lo schema di contratto composto da 10 articoli volto a disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il singolo imprenditore agricolo e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

FATTO PRESENTE, inoltre, che per quanto concerne il corrispettivo da erogare agli imprenditori agricoli che forniscono i suddetti servizi, si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato al fine di fissare un prezzo equo;

RICORDATO che sono state sentite le varie Organizzazioni professionali degli agricoltori in appositi incontri, e che quest'ultime hanno proposto ..... nominativi per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, nelle persone di .....

RITENUTO, quindi, di procedere all'appalto del servizio o dei lavori di ..... alle persone indicate che hanno già manifestato la loro disponibilità all'effettuazione del servizio;

Visto il R.D. 2440/1923, in particolare l'articolo 17;

Visto il D.Lgs. 228/2001;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. di procedere all'appalto dei servizi o dei lavori di ..... per l'anno ..... affidandolo agli imprenditori agricoli ..... residenti a ..... e .....

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 quanto segue:

- con il riferimento all'appalto ed alla conseguente convenzione si intende provvedere alla (*indicare la tipologia di servizio o di lavoro*);

- la convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio o del lavoro di ..... per l'anno ..... e sarà stipulata in forma di scrittura privata;

- le clausole essenziali sono riportate nello schema di contratto che viene approvato con il presente provvedimento;

3. di dare atto che la spesa, per la realizzazione del servizio o dei lavori oggetto dell'appalto trova imputazione al titolo ....., - funzione ....., servizio ....., intervento .....



capitolo ..... ove sono disponibili .....  
Euro, dando atto che per i restanti lavori o servizi verrà effettuato  
apposito impegno a variazione di bilancio approvata.

IL RESPONSABILE  
AREA TECNICO MANUTENTIVA

.....

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  
sensi del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.


IL RESPONSABILE  
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

.....

Progetto realizzato con il contributo della  
**Camera di Commercio Rieti-Viterbo** e della **Camera di Commercio di Roma**



Camera di Commercio  
Roma



CAMERA DI COMMERCIO  
RIETI VITERBO